



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALMI (RC)**

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEI VISTI DI CONGRUITÀ DELLE PARCELLE PROFESSIONALI

Approvato con delibera del Consiglio del 12/01/2023



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

INDICE

CAPO I – COMPETENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 2 – COMPETENZA.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
CAPO II – LA COMMISSIONE	4
ART. 4 – NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE	4
ART. 5. – COMPITI DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 6 - SEGRETO D’UFFICIO E SEGRETO PROFESSIONALE.....	7
ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ.....	7
ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE	7
ART. 9 - TENUTA DEI VERBALI	8
CAPO III – POTERI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE	8
ART. 10 – PARERE SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 2233 C.C.	8
ART. 11 – PARERE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA.....	8
CAPO IV - LA PROCEDURA	9
ART. 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	9
ART. 13 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA.....	9
ART. 14 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARERE SUI COMPENSI AI SENSI DELL’ART. 2233 C.C	10
ART. 15 - ISTRUTTORIA.....	10
ART. 16 – DELIBERA E COMUNICAZIONE DEL PARERE.....	11
ART. 17 – CONSEGNA PARERE	12
ART.18 – DIRITTI DI SEGRETERIA.....	12
ART. 19 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI.....	13



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

CAPO I – COMPETENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.Lgs. n. 139/2005**: ha affidato agli Ordini il compito di esprimere un parere di conformità alla tariffa professionale delle parcelle predisposte dagli iscritti per le attività svolte nei confronti della clientela;
- **D.M. n. 169/2010**: ha introdotto la nuova Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- **d. legge n. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), art. 9**: ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- **D.M. n. 140/2012**: ha introdotto i nuovi criteri cui parametrare gli onorari professionali in difetto di accordo tra le parti successivamente alla sua entrata in vigore, pertanto dal 23 agosto 2012.

Di conseguenza si possono avere due fattispecie discriminate dagli effetti temporali:

- a) le tariffe professionali abrogate trovano ancora applicazione se la prestazione professionale si è esaurita sotto la vigenza della precedente normativa, cioè sino al 23 agosto 2012;
- b) deve invece applicarsi il D.M. 20 luglio 2012 n. 140 con riferimento a prestazioni professionali che si sono concluse successivamente al 23 agosto 2012, anche se iniziate in data anteriore.

ART. 2 – COMPETENZA

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale, dopo l'abrogazione delle tariffe, il Consiglio dell'Ordine può esprimere un parere di congruità sulla richiesta presentata dall'iscritto/a, previo esame da parte della Commissione opinamento parcelle applicando il D.M. 140/2012.

Pertanto l'Ordine, pur in presenza di accordo con il cliente, potrà rilasciare un parere di congruità sull'attività svolta applicando esclusivamente i parametri il D.M. 140/2012.

Il presente regolamento integra la disciplina prevista per la liquidazione delle parcelle andando a prevedere le opportune disposizioni applicabili al rilascio di pareri sui compensi relativi a prestazioni



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

professionali, funzionali a supportare il Giudice nella comprensione della complessità dell'opera resa dall'iscritto nello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine esercita la competenza di cui all'articolo 1 che precede per gli iscritti al proprio Albo, anche se le prestazioni sono svolte fuori dalla circoscrizione di competenza.

Se la prestazione è resa da più dottori commercialisti ed esperti contabili riuniti in gruppo, anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del soggetto capogruppo o, in sua mancanza, a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere; quest'ultimo dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva.

Se i dottori Commercialisti e gli esperti contabili sono riuniti in un collegio, può essere richiesto il parere all'Ordine di appartenenza di uno dei componenti previa acquisizione del nulla osta degli Ordini di appartenenza degli altri soggetti iscritti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di piena accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

I pareri sui compensi relativi alle prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 2233 C.C. sono rilasciati su richiesta del Giudice chiamato a liquidare il compenso del professionista, oppure direttamente su richiesta del professionista il quale intenda munirsi del parere prima di adire al Giudice per ottenere la liquidazione del proprio compenso.

CAPO II – LA COMMISSIONE

ART. 4 – NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE

4.1 I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente fra i consiglieri in carica.

4.2 La Commissione è composta da tre componenti.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine oppure, su delega del Consiglio, dalla Commissione stessa.

Il Presidente nomina, qualora non sia stato preventivamente designato dal Consiglio, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. All'inizio di ogni seduta la Commissione nomina un Segretario il quale redige il verbale della stessa.

4.3 La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I componenti della Commissione possono essere riconfermati.

In caso di assenze consecutive non giustificate, il componente della Commissione, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2.

ART. 5. – COMPITI DELLA COMMISSIONE

5.1 In caso di richieste di rilascio di parere ai sensi dell'art. 2233 C.C. e/o di liquidazione della parcella, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) verifica che le richieste di parere siano corredate di tutte le informazioni e documentazione richieste;
- b) esamina i rapporti intercorsi fra il professionista e il cliente e la rispondenza degli atti prodotti rispetto all'incarico conferito, sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dal professionista unitamente alla richiesta di parere;
- c) emette il proprio motivato parere, esclusivamente sulla base della documentazione presentata e delle eventuali dichiarazioni degli interessati;
- d) rilascia i pareri sui compensi resi ex art. 2233 C.C., i quali possono contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista effettuata secondo le definizioni ed i parametri indicati nel D.M. 140/2012, fermo restando che la liquidazione dei compensi ai sensi di tale normativa compete in via esclusiva all'Organo Giurisdizionale;
- e) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

- f) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti (ciò anche al fine di consentire al Consiglio, ai sensi dell'art.12, lett. H, del D. Lgs. 139/2005, di dirimere eventuali contestazioni tra professionista e cliente), ovvero contatta il professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;
- g) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito a problemi connessi con l'attività professionale e con le norme dell'ordinamento professionale e del codice deontologico;
- h) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti ai quali è preposta;
- i) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede nazionale;
- j) rilascia all'Autorità Giudiziaria, agli iscritti e alla Pubblica Amministrazione, informazioni sulla corretta interpretazione delle norme che regolano la determinazione dei compensi per le prestazioni rese dagli iscritti all'Albo;
- k) segnala al Consiglio dell'Ordine eventuali infrazioni di carattere deontologico che il Professionista potrebbe aver commesso nell'espletamento dell'incarico.

5.2 Il rilascio del parere ai sensi dell'art. 2233 C.C. è comunque sempre deliberato sulla base dei fatti e delle circostanze esposte delle parti, essendo sempre rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di contestazioni, il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato e sull'effettivo svolgimento delle prestazioni.

L'esame nel merito delle prestazioni effettuate sarà svolto dalla Commissione nei limiti in cui ciò sia necessario o utile al fine di verificare l'adeguata opera del professionista, il valore della pratica e la sua complessità.

5.3 La proposta di liquidazione della parcella è attuata dalla Commissione sulla scorta della tariffa professionale applicabile, nonché all'eventuale mandato professionale laddove questo non sia contrastante con la citata tariffa professionale, anche in base a tutte le delibere interpretative precedentemente emesse dal Consiglio dell'Ordine.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

La tassazione della notula è comunque sempre deliberata sulla base dei fatti e delle circostanze esposte delle parti, essendo sempre rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di contestazioni, il pieno accertamento sull'esistenza o meno del mandato e sull'effettivo svolgimento delle prestazioni.

L'esame nel merito delle prestazioni effettuate potrà essere svolto dalla Commissione solo se e nei limiti in cui ciò sia necessario o utile al fine di verificare la correttezza degli articoli di tariffa applicati, il valore della pratica e la sua complessità, ove questa possa determinare il posizionamento all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo tariffario, e l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla tariffa stessa.

5.4 Gli eventuali accordi fra professionista e cliente circa la determinazione o predeterminazione dell'onorario non sono oggetto né di istruttoria né di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configurino circostanze di rilevanza deontologica.

ART. 6 - SEGRETO D'UFFICIO E SEGRETO PROFESSIONALE

I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al segreto professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ

È tenuto ad allontanarsi dalla seduta e a far verbalizzare il suo allontanamento il Componente della commissione che abbia:

- richiesto un parere circa la propria parcella;
- lo studio associato o un rapporto di lavoro continuativo o di parentela con il professionista di cui si sta esaminando la richiesta di parere.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

8.1 Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno due componenti, oltre il Presidente.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

8.2 Le delibere sono prese a maggioranza.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

8.3 La Commissione può domandare al professionista che richiede il parere di partecipare alla fase istruttoria; in tale sede il professionista può prendere parola a richiesta del Presidente, con annotazione a verbale delle sue dichiarazioni.

ART. 9 - TENUTA DEI VERBALI

Dai verbali delle sedute della Commissione, redatti dal Segretario e firmati dal Presidente, devono risultare i pareri e le motivazioni che hanno portato all'espressione degli stessi, in particolare devono risultare:

- a) il tipo e le modalità dell'incarico;
- b) l'esame della documentazione;
- c) le prestazioni svolte;
- d) l'ammontare dei compensi e, nel caso di liquidazione parcellare, l'importo di tale liquidazione.

CAPO III – POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 10 – PARERE SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 2233 C.C.

Il Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione esprime il parere sui compensi relativi alle prestazioni professionali ex art. 2233 C.C. allo scopo di supportare il Giudice, l'iscritto o la Pubblica Amministrazione nella comprensione della complessità della prestazione resa, fornendo indicazioni su tutti gli elementi la caratterizzano; fermo restando che la liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012 compete all'Organo Giurisdizionale in via esclusiva, il parere potrà contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista effettuata secondo le definizioni ed i parametri indicati nel decreto medesimo; il parere può anche essere richiesto dagli iscritti in via preventiva, al fine di assumere informazioni sui contenuti delle disposizioni contenute nel D.M. 140/2012.

ART. 11 – PARERE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA

Il Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione esprime il parere sulla liquidazione dell'onorario richiesto rispetto all'effettiva prestazione professionale svolta in base all'esame della



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

documentazione prodotta dal richiedente e delle eventuali integrazioni richieste dalla Commissione e/o fornite dalle parti ai sensi del presente regolamento.

La liquidazione della parcella avviene sulla base della Tariffa Professionale.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione, può rilasciare indicazioni in merito alla compilazione e redazione delle richieste di parere, sulla base delle dichiarazioni del professionista e della documentazione necessaria per chiarire i vari aspetti della prestazione svolta o da svolgere.

CAPO IV - LA PROCEDURA

ART. 12 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Considerata la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine territoriale, l'opinamento o il parere di congruità costituiscono atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi.

Si tratta, infatti, di atti emessi nell'esercizio di poteri riconosciuti in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitati nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti, nonché a tutela del cliente del professionista.

Gli opinamenti ed i pareri di congruità rappresentano provvedimenti idonei a modificare la situazione giuridica preesistente, avendo effetti costitutivi per il professionista richiedente consentendogli, ad esempio, di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.

L'adozione di questi atti deve avvenire, perciò, nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA

Il Professionista deve presentare istanza corredata dei seguenti documenti:

- 1) parcella o avviso di notula, redatti dal Professionista su carta intestata, con esclusione di IVA e contributo previdenziale;
- 2) lettera d'incarico o, in mancanza, relazione sull'attività svolta; detta relazione deve essere datata e firmata, e deve fornire precise indicazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il cliente (se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

- riguardante la stessa opera, occorre che ciò sia precisato con allegazione del precedente documento liquidato);
- 3) eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;
 - 4) elenco in duplice copia della documentazione che viene presentata;
 - 5) n. 2 marche da bollo da € 16,00 non applicate;
 - 6) copia bonifico bancario del diritto fisso di € 80,00.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARERE SUI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 2233 C.C

Il Professionista deve presentare istanza corredata dei seguenti documenti:

- 1) lettera d'incarico o, in mancanza, relazione sull'attività svolta; detta relazione deve essere datata e firmata, e deve fornire precise indicazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il cliente (se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica riguardante la stessa opera, occorre che ciò sia precisato con allegazione del precedente documento liquidato);
- 2) eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;
- 3) elenco in duplice copia della documentazione che viene presentata;
- 4) indicazione degli onorari che ritiene applicabili alla fattispecie prospettata quali desumibili dalle disposizioni del D.M. 140/2012;
- 5) n. 2 marche da bollo da € 16,00 non applicate;
- 6) copia bonifico bancario del diritto fisso di € 80,00.

Nel caso di richiesta di parere in via preventiva, il Professionista dovrà presentare la medesima documentazione di cui sopra in quanto disponibile o, quanto meno, la relazione sull'attività svolta oltre all'indicazione degli onorari come sopra indicato.

ART. 15 - ISTRUTTORIA

15.1 Le istanze corredate da tutti gli allegati prescritti, devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine a mezzo pec o con posta raccomandata a/r.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

La Segreteria dell'Ordine rubrica la pratica presentata protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti.

Il controllo della documentazione è eseguito da un addetto alla Segreteria il quale coadiuva il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, etc.) e che non potrà mai assistere alle sedute della Commissione.

15.2 A seguito del deposito dell'istanza, viene nominato il responsabile del procedimento, nel presidente *pro tempore* della Commissione parcelle.

15.3 Viene, quindi, inviata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al cliente, il quale ha facoltà di prendere visione della documentazione depositata e di inoltrare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

15.4 La Commissione procede all'esame delle pratiche secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora ritenga di assumere informazioni o documentazione integrative, a istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

ART. 16 – DELIBERA E COMUNICAZIONE DEL PARERE

16.1 Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito sollecitamente.

16.2 Al termine della procedura, le parti riceveranno tempestiva formale comunicazione della Delibera del Consiglio dell'Ordine parere richiesto, data dalla quale sarà disponibile il relativo certificato. Nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio sull'esito del procedimento, le parti potranno chiederne la revisione, adeguatamente motivata, presentando apposita istanza in forma libera.

16.3 Le pratiche sospese in corso di istruttoria per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del professionista per oltre un mese dalla richiesta, sono archiviate.

16.4 Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di revisione, il Consiglio si esprimerà in via definitiva.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni dal deposito dell'istanza, salvo i casi di sospensione dei termini, finalizzati all'acquisizione di documentazione integrativa.

ART. 17 – CONSEGNA PARERE

La parcella liquidata o il parere espresso in merito ai compensi relativi alle prestazioni rese sono consegnate all'interessato in duplice copia, unitamente alla restituzione della documentazione presentata.

Al momento del ritiro della copia conforme della delibera di rilascio del parere di congruità dell'onorario, il richiedente dovrà versare i diritti variabili di segreteria.

ART.18 – DIRITTI DI SEGRETERIA

Per il rilascio del/dei certificato/i, il richiedente sarà tenuto a versare, al momento del suo/loro ritiro e sulla base dell'importo ivi contenuto, i diritti di Segreteria così determinati:

VALORE PARCELLA		DIRITTI DI SEGRETERIA
A	Fino a € 5.000,00	€ 80,00 (diritto fisso)
B	Per l'importo eccedente la fascia A e fino a € 50.000,00	2% del valore
C	Per l'importo eccedente la fascia B e fino a € 100.000,00	1,5 % del valore
D	Per l'importo eccedente la fascia C in avanti	1% del valore
LA RATEAZIONE		
Il pagamento dei diritti di segreteria è previsto al momento del ritiro del/dei certificato/i e, qualora il dovuto dall'iscritto/a dovesse superare l'importo di € 1.000, in:		
presenza di regolarità degli obblighi formativi		
regola con i pagamenti a favore dell'Ordine		
assenza di procedimenti disciplinari in corso		
assenza di sanzioni disciplinari comminate nei due anni precedenti		



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato/o, può deliberare l'eventuale pagamento rateale, senza interessi, che preveda fino a un massimo di 12 rate mensili di importo non inferiore a 100 euro ciascuna. In caso di mancato pagamento integrale dei diritti di segreteria nel termine assegnato l'Ordine potrà procedere al recupero coattivo del credito e valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.

ART. 19 - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

L'Ordine trattiene per l'archivio:

- a) domanda di parere;
- b) copia della parcella liquidata, in caso di liquidazione parcella;
- c) copia del parere espresso in merito ai compensi relativi alle prestazioni rese, in caso di parere reso ex art. 2233 C.C.;
- d) copia della relazione;
- e) elenco della documentazione presentata;
- f) copia delle eventuali delibere o lettere d'incarico.